

Ordinanza. N: 88 /2017

Ischia : 29. 6 17

Oggetto: divieto di transito in via Portosalvo



IL COMANDANTE DELLA P.L.

PREMESSO che la via Portosalvo è strada senza sbocco e con esigua larghezza (tale da non consentire il traffico veicolare);

RITENUTO opportuno adottare apposito provvedimento al fine di evitare l'immissione di veicoli su detta stradina;

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

VISTO il D. Lvo 267/2000

ORDINA

in via Portosalvo è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo.

in deroga è consentito il transito ai soli veicoli a due ruote di proprietà di persone residenti nella suddetta via.

Nella suddetta strada è inoltre vietata la sosta a qualsiasi veicolo. In deroga a tale disposizione, sarà consentita la sosta ai soli veicoli a due ruote di residenti in zona che dovranno dimostrare tale condizione previa esibizione di idoneo contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Ischia a seguito di richiesta dell'interessato accompagnata da copia della carta di circolazione del veicolo e versamento dei previsti diritti di cui alla delibera di G.M.140 del 23.06.2010

L'ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La presente, sarà affissa all'albo pretorio a cura dell'Ufficio messi per un periodo non inferiore a gg 15 , pubblicata sul sito www.comuneischia.it <<http://www.comuneischia.it>> .

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.



Il Com.te della P.L.
T. Col. G.G. PUGLIESE

1406